



*Ministero*

*delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Capitaneria di porto di Venezia

### **Ordinanza N° 19 /2018**

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA :** la propria Ordinanza n°150/2009 in data 01/10/2009, così come modificata dall'Ordinanza n°07/2012 in data 06/02/2012, afferente alla disciplina della circolazione e sosta dei veicoli nell'ambito delle strade portuali di competenza di questa Autorità Marittima;

**VISTA :** l'istanza in data 10/04/2018 della TGS Eurogroup di Mogliano Veneto (TV), con la quale si richiede l'emissione di un'Ordinanza che disciplini la circolazione stradale per il giorno 15/04/2018, al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica non competitiva denominata "40° Su e Zo per i Ponti";

**CONSIDERATO :** che alcuni degli ambiti spaziali interessati dalla manifestazione in parola rientrano nel novero delle strade portuali aperte alla pubblica circolazione;

**PRESO ATTO:** della riunione tenutasi in data 19/03/2018 presso l'Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale;

**RITENUTO:** opportuno disciplinare la circolazione veicolare/pedonale in dette aree portuali, al fine di garantire la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione;

**VISTI:** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n°285 in data 30/04/1992 ("Nuovo Codice della Strada") e ss.mm./ii.;

### **RENDE NOTO**

che il **giorno 15 aprile 2018, dalle ore 10:00 alle ore 14:30**, si svolgerà la manifestazione podistica non competitiva denominata "40° Su e Zo per i Ponti", con l'interessamento del tratto di sedime portuale che va dall'imbarcadero di Santa Marta (via della Scomenzera) al Campo Stazione marittima di San Basilio.

Per i pedoni non partecipanti alla manifestazione l'organizzatore prevedrà un percorso dedicato, per il passaggio in sicurezza dal c.d. "parcheggio ghiaia" (varco 24) all'attraversamento pedonale di S. Marta nonché dalla Stazione Marittima di S. Basilio al limitrofo ponte di legno.

## ORDINA

### **Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", onde consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione podistica non competitiva "40° Su e Zo per i Ponti", il tratto di strada portuale compreso tra l'imbarcadero di Santa Marta (via della Scomenzera) e il Campo Stazione marittima di San Basilio è interdetto alla circolazione veicolare.

I pedoni non partecipanti alla manifestazione in parola dovranno utilizzare le corsie predisposte dall'organizzatore e adeguatamente segnalati *in loco*.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, potranno transitare – a passo d'uomo e con lampeggiante acceso – i soli veicoli della Guardia Costiera, delle FF.PP. e di soccorso, utilizzando il percorso all'uopo predisposto dall'organizzatore.

### **Articolo 2**

L'organizzatore deve osservare le seguenti prescrizioni:

- posizionare idonea segnaletica di sospensione della circolazione veicolare;
- posizionare idonea segnaletica per l'indicazione dei percorsi pedonali alternativi per i non partecipanti alla manifestazione;
- predisporre lungo il percorso, dall'imbarcadero di Santa Marta al ponte di legno di San Basilio, un numero congruo di movieri, ponendo particolare attenzione in corrispondenza delle uscite dei parcheggi e delle zone di attraversamento pedonale;
- predisporre misure per garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli di cui al precedente articolo 1, comma 3;
- predisporre lungo l'intero percorso in ambito portuale idonee e attrezzate postazioni per l'assistenza alle persone in difficoltà e/o per l'eventuale trasporto ai locali nosocomi;
- rimuovere al termine dell'evento tutta la segnaletica provvisoria posizionata, al fine della riapertura della circolazione stradale e pedonale nel minor tempo possibile.

### Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi del comma 14 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm./ii., e saranno inoltre ritenuti responsabili civilmente dei danni eventualmente subiti da persone/cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov/venezia](http://www.guardiacostiera.gov/venezia).

Venezia, 11/04/2018

IL COMANDANTE  
CA (CP) Goffredo BON

